



**COMUNE DI MARIGLIANO**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**  
**Servizi Sociali**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE  
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA**

**ART. 1**

**OBIETTIVI DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI**

Il Comune di Marigliano (NA), di seguito “Comune”, in qualità di titolare delle funzioni amministrative in materia di Servizi Sociali, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi, nell'intento di perseguire obiettivi collegati a bisogni emergenziali anche individuali, a progetti nazionali e di Ambito territoriale.

**ART. 2**

**DESTINATARI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI**

I servizi socio–assistenziali, se non diversamente disposto da norme e disposizioni sovra comunali, possono essere attivati per i soli cittadini residenti stabilmente nel Comune.

Tutte le attività assistenziali e previdenziali previste e predisposte da norme e regolamenti devono essere preventivamente autorizzate per la parte economica. La rappresentanza per gli atti nei quali sia disposto un impegno finanziario o di spesa è di esclusiva competenza del responsabile del Settore cui afferisce il servizio, o suo delegato.

**ART. 3**

**MODALITÀ DI REALIZZAZIONE**

Gli interventi socio-assistenziali possono realizzarsi mediante:

- 1) un servizio di orientamento ed informazione al cittadino
- 2) l'utilizzazione di tutte le risorse territoriali, quali l'associazionismo, il volontariato, il privato sociale, per l'attivazione dei progetti comuni e di Ambito.

**ART. 4**

**INTERVENTI COLLABORATIVI E STRAORDINARI**

Gli interventi socio-assistenziali, anche in risposta a situazioni emergenziali, possono realizzarsi mediante il ricorso alle risorse territoriali associazionistiche di rappresentanza nazionale in materia di sicurezza e salute pubblica, quali la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Gli interventi

potranno disporre del rimborso così come normato dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

**ART. 5**  
**DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO**  
**E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il servizio Politiche Sociali valuta, a mezzo delle figure professionali in organico, lo stato di bisogno contingente in funzione dei fattori e delle cause che rendono attuabile un intervento reso necessario, che, ove possibile, deve evitare il ricorso a forme istituzionalizzanti.

**ART. 6**  
**RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**  
**LIMITI DI REDDITO E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Per l'accesso ad ogni prestazione sociale dovrà essere valutato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti richiedenti, con riferimento al nucleo familiare d'appartenenza, oppure, ove disposto, a quello socio-sanitario, così come definito dalla vigente normativa.

**ART. 7**  
**COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Coloro che richiedono prestazioni sociali fornite dal Comune e/o dall'Ambito territorialmente competente concorrono al costo del servizio, in base alle proprie risorse reddituali, così come disposto dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare comunale e/o di Ambito.

**ART. 8**  
**ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEROGHE**

Tutti gli interventi disposti e/o attuati saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, da quelli di Ambito, dalla normativa nazionale e regionale, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE), dell'aggiornamento delle Linee Guida Regionali e dei parametri Istat.

**ART. 9**  
**ITER DELLE PRESTAZIONI - MODALITÀ E RICHIESTA DI ACCESSO AI SERVIZI**

La domanda di assistenza è ricevuta dal Servizio Politiche Sociali, che, a mezzo delle proprie figure professionali, indica le linee di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili. Detta domanda redatta in forma scritta deve essere corredata da certificazione ISEE del richiedente. Sarà cura dell'Assistente sociale provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio-economiche degli interessati e dei congiunti.

**ART. 10**  
**CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO**

Il Comune può disporre l'erogazione di un sostegno economico straordinario per rispondere a esigenze e bisogni occasionali ed eccezionali in favore di soggetti con indicatore della situazione economica ISE inferiore al minimo vitale statuito per l'anno di riferimento. Detto sostegno è deliberato dalla Giunta Comunale a seguito di assentita relazione dell'Assistente Sociale, nell'importo massimo di €1.000,00, anche frazionabili, *una tantum*.

**ART. 11**  
**CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, può attivare ogni procedura di controllo ritenuta utile ad individuare eventuali dichiarazioni mendaci e/o omesse, procedendo, indi, alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel il periodo di riferimento del controllo.

**ARTICOLO 12**  
**UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali, sensibili e giudiziari, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.